



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. promossa da:

XXX - attrice

contro

ASS.NI - convenuta –

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI. Per la parte attrice opponente:** le conclusioni di cui in atti da intendersi qui trascritte. **Per la parte convenuta opposta:** le conclusioni di cui in atti da intendersi qui trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la parte attrice ha citato in giudizio la parte convenuta per l'udienza del 4.11.09 per ottenere il ristoro dei danni subiti come trasportata sulla vettura XXX targata XXX di proprietà e condotta da XXX ed assicurata con la ZZZZ, in un incidente accaduto in data ZZZ in ZZZ all'intersezione ZZZ.

In particolare una ZZZ targata XXX di proprietà e condotta da HHH ed assicurata con YYYYYY giunta all'incrocio con via regolato da impianto semaforico svoltava a sinistra in via XXX, nonostante detta manovra fosse vietata, scontrandosi frontalmente con il veicolo sul quale l'attrice era trasportata XXX che percorreva regolarmente via XXXi.

Prima ancora di entrare nel merito della causa il GdP con ordinanza riservata 11.11.09 assegnava la causa in decisione, causa che veniva trattenuta quindi all'udienza del 21.4.10.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tema che si pone, in generale, è quello della possibilità o meno della alternatività delle azioni sia ex artt. 2043-2054 c.c. sia ex art. 144 CdA in rapporto alle azioni ex artt. 149 e 141 CdA.

Ebbene, mentre appare pacifico che l'azione ordinaria contro il solo danneggiante ex artt. 2043 – 2054 c.c. (senza cioè il coinvolgimento di alcuna assicurazione) sia sempre consentita, le questioni nascono invece qualora si intenda ricorrere direttamente (con citazione c.d. “diretta”) contro l'assicurazione dello stesso danneggiante, da un lato nei casi di risarcimento c.d. “diretto” ex art. 149 Cda (il quale prevede ora la novità della citazione in giudizio dell'assicurazione del danneggiato) nonché dall'altro lato nei casi di danni subiti da un trasportato, regolati dall'art. 141 Cda con citazione in giudizio dell'assicurazione del vettore.

Senza rifare la storia di tutta l'evoluzione legislativa intercorsa dalla riforma relativa all'assicurazione obbligatoria del 1969 (legge n. 69) in estrema sintesi e pur pleonasticamente, per dare un filo logico alle considerazioni che seguiranno, si rammenta che da allora per legge è stata introdotta la facoltà di citare “direttamente” in giudizio insieme al danneggiante anche l'Assicurazione dello stesso.

Riguardando la presente causa l'ipotesi dell'art. 141 (trasporto) accantoniamo le problematiche che riguardano l'alternatività dell'azione ex art. 149 CdA con quella di vecchio tipo (vale a dire contro l'assicurazione del danneggiante) regolata dall'art. 144 Cda che riguardano le ipotesi in cui non si applica il citato risarcimento c.d. diretto.

Tale questione è stata, seppur incidentalmente, affrontata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 180/09.

Solo per inciso (ma sempre per completezza di trattazione e per la miglior comprensione dei temi specifici di questa causa) in proposito si osserva che con tale sentenza la Consulta ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate riguardo l'art. 149 cda in esame.

Molti interpreti hanno attribuito a tale sentenza il seguente significato: la norma in esame (art. 149) va mantenuta purché l'indennizzo c.d. “diretto” sia visto come una facoltà e non un obbligo, nel senso che il danneggiato potrà rivolgersi alternativamente alla sua compagnia o a quella avversaria.

In realtà non è stato questo il tema direttamente affrontato dalla Consulta, essendosi la stessa limitata a confermare la costituzionalità del nuovo sistema (risarcimento “diretto”) introdotto nel 2005 con il CdA, con

l'occasione specificando che tale sistema convive con la possibilità dell'azione ordinaria (quella all'inizio ricordata, da esperire ex artt. 2043-2054 c.c. contro il danneggiante). Avendo la consulta laconicamente anche menzionato l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante, ciò ha portato vari autori ad estrarre dalla sentenza del Giudice delle Leggi il principio sopra ricordato, nonostante la sentenza non esprima esplicitamente detto principio, né a dire il vero dia giustificazioni o spiegazioni della succinta e in effetti non chiara frase indicata circa l'azione diretta.

Per l'effetto vari altri interpreti ritengono che invece nella Sentenza delle Corte Costituzionale non vi sia affatto una alternatività delle due azioni (contro l'assicurazione del danneggiato o contro l'assicurazione del danneggiante) se non altro perché tale principio estrapolato dalla legge, con interpretazione c.d. costituzionalmente orientata, finirebbe per vanificare la riforma introdotta dall'art. 149 cda, del quale la Consulta invero ha comunque dichiarato la costituzionalità. Il che sarebbe contraddittorio: da un lato dichiarare la legittimità di una norma purché venga applicata insieme alla norma – sopra ricordata e introdotta nel 1969 – che la nuova legge ha sostituito ed espressamente abrogato. Ma non è questo il tema della presente causa e perciò, ciò detto per introdurre gli argomenti successivi, lasciamo parzialmente in sospenso detta questione relativa all'art. 149 cda.

Analoghi argomenti, specificamente, si ripropongono anche in ordine all'art. 141 cda che, come noto, regola il caso del trasportato.

E sullo specifico tema, prima ancora della già citata sent. Della Consulta n. 180/09, è intervenuta sempre la Corte Costituzionale con l'Ordinanza 13.6.08 n. 205 con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 D. L.vo 7.9.05 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private- CdA o CAP) e del relativo Regolamento (D.P.R. 18.7.06 n. 254).

I giudici rimettenti avevano eccepito la costituzionalità dell'art. 141 cda sotto due profili; il primo per il fatto che l'art. 141 cda prevederebbe la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente (rendendo la

stessa oggettiva); il secondo per il fatto che l'art. 141 cda precluderebbe l'esperibilità dell'azione ordinaria ex artt. 2043-2054 c.c.

Il Giudice delle Leggi, anticipando già la successiva sentenza 180/09, ha però rigettato tali questioni di legittimità costituzionale, richiamando una interpretazione costituzionalmente orientata che consentirebbe di superare le contestazioni dei giudici rimettenti, evidentemente ritenendo (seppur non espressamente):

- che nell'articolo 141 non sia affatto insita una responsabilità oggettiva
- che l'articolo 141 (come poi il 149) non preclude affatto l'esperibilità dell'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. contro il responsabile del danno.

A tal punto si rende utile, se non necessaria, per la miglior comprensione, una specifica cronistoria del problema in esame (risarcimento del trasportato) così come regolato dalla precedente legislazione e gestito nella giurisprudenza ad ogni livello.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, avvenuta in data 31.12.05 - lo si ricorda appunto per completezza di esposizione, nonché per impostare le successive argomentazioni - il risarcimento dei danni ai trasportati era disciplinato in vari modi, dovendo in primo luogo distinguersi se si trattasse di rapporto contrattuale di trasporto (anche a titolo gratuito) ovvero di trasporto di mera cortesia.

Nel primo caso infatti l'onere probatorio dell'esclusione della responsabilità (avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno) era (ed è) a carico del vettore ex art. 1681 c.c. -. Nel secondo caso invece l'onere probatorio positivo della causa della responsabilità restava a carico del danneggiato ex artt. 2043 e 2054 c.c.-.

Al trasporto amichevole o di cortesia, (che, a differenza del trasporto gratuito, il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento) non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c. - che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito - poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua

il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art. 2043 c.c., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore. (Cass. 5.03.90 n. 1700-.)

Al fine di rendere operante la presunzione di responsabilità del vettore spetta al terzo trasportato provare l'esistenza di un rapporto contrattuale, a titolo oneroso o gratuito; in mancanza di tale prova il trasporto si intende avvenuto a titolo di cortesia. (Cass. 19.03.97, n. 2424)-.

Nel secondo caso, quindi, come detto, occorre preventivamente individuare anche di chi fosse la responsabilità dell'evento, potendo la stessa essere attribuita, oltre che al trasportatore, in ipotesi ad un terzo conducente estraneo eventualmente coinvolto nel sinistro.

Lasciamo da parte le ipotesi di concorso, che comunque ex art. 2055 c.c. dovrebbero ricevere un trattamento e disciplina analoghi alla fattispecie della responsabilità esclusiva del vettore.

Per proseguire un'analisi corretta e completa del caso in esame, e degli altri a questo simili, deve invece essere tenuto altresì distinto il caso in cui la ipotizzata responsabilità sia solo del vettore, e non vi sia alcun terzo coinvolto nel sinistro, dal caso in cui un terzo soggetto (rispetto al vettore ed al trasportato) risulti invece coinvolto ed a carico dello stesso sia configurabile l'esclusiva responsabilità del sinistro; ed il caso di maggior interesse sarà naturalmente quello della responsabilità del terzo totale e addirittura (come nel caso) conclamata dallo stesso trasportato nell'azione che promuove.

Ciò detto per inciso e per schematica programmazione dei temi in trattazione, tornando direttamente agli stessi, si osserva che, con l'entrata in vigore dell'art. 141 del nuovo Codice delle Assicurazioni, la predetta descritta situazione (degli oneri probatori) è mutata radicalmente per volontà del legislatore.

Infatti va affermato che il nuovo art. 141 cit. ha, pur rilevantemente peraltro semplicemente, modificato il sistema dell'onere probatorio del trasporto di cortesia.

In detto caso di trasporto di cortesia, infatti, non incombe più sul trasportato l'onere di provare la responsabilità del vettore.

Dal 01.01.06 – quasi come avviene nel trasporto contrattuale – compete invece al trasportatore ed alla sua compagnia assicuratrice provare che il danno si è verificato per caso fortuito e quindi dar prova dell'assenza di ogni responsabilità dello stesso trasportatore.

Non condividiamo invece – come assunto dal Giudice di Pace di Montepulciano nella propria ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 141 per assunta illegittimità costituzionale dello stesso, poi difatti smentito dalla Consulta – che tale norma in violazione dell'art. 3 Cost. preveda *“la trasformazione della tutela del terzo trasportato in un sistema di no-fault ossia uno schema che prescinde integralmente dalla colpa od altrimenti detta responsabilità oggettiva”*.

Non si tratta infatti di vera responsabilità oggettiva, contro la quale non è ammessa prova contraria, bensì di mera inversione dell'onere della prova che di fatto, in parole povere, è passato dal trasportato al trasportatore, per nuova e legittima volontà del legislatore.

E deve essere escluso ogni commento di condivisione o meno di tale nuovo principio, posto che al giudicante spetta di interpretare ed applicare la legge, ma non già di dividerla o meno, salvo che leda – come non viene ritenuto nel caso – principi e diritti costituzionalmente tutelati e garantiti.

E con tale premessa (assenza, in realtà, di una mera responsabilità oggettiva e quindi dell'incostituzionalità della norma) non è sostenibile – a parere di questo gdp – né ipotizzabile alcuna disparità di trattamento e di tutela tra situazioni giuridiche analoghe che evidenzino una palese incostituzionalità della norma sotto il profilo dell'art. 3 o dell'art. 24 della Costituzione.

La verità, ripetesi, è che il legislatore – a torto od a ragione, non tocca a noi giudicarlo – ha voluto mutare l'onere probatorio che regola il caso e non già fissare alcun principio di responsabilità oggettiva.

Ciò almeno in astratto, essendo ammessa almeno in teoria la prova contraria del caso fortuito.

Che poi in concreto, come del resto avviene nel trasporto contrattuale (o gratuito) tale onere sia difficile da vincere è innegabile e può – ripetesi – essere o non essere condiviso.

Tale difficoltà probatoria però non è tale da comportare per sé l'illegittimità costituzionale della norma in esame, non integrandosi nella fattispecie invero un'ipotesi di responsabilità oggettiva, come invece non correttamente ritenuto dal Giudice di Pace di Montepulciano, poi però – come visto – disatteso dalla Consulta.

Ciò detto, quindi, occorre procedere oltre nell'esame del tema in trattazione. Spesso negli atti di citazione, soprattutto dopo la riforma (ma anche prima), si da quasi per scontato che basti la semplice enunciazione del trasporto per integrare gli estremi dell'art. 141 cda e quindi per dar luogo al diritto al risarcimento dei danni, appunto come se la fattispecie integrasse un'autentica e mera responsabilità oggettiva del vettore, prescindendo perciò da ogni ipotizzabile "colpa" dello stesso.

Invero, se l'art. 141 del codice delle assicurazioni avesse effettivamente imposto una vera responsabilità oggettiva a carico del trasportatore, anzi direttamente a carico dell'assicuratore dello stesso, a prescindere da ogni responsabilità del trasportatore stesso, in tal caso vi sarebbero effettivi profili di illegittimità costituzionale della norma.

Senonché, come già evidenziato per l'altro profilo esaminato (incostituzionalità) vi è stata nella fattispecie normativa solo un'inversione dell'onere probatorio. La Consulta del resto così ha ritenuto con l'Ordinanza citata.

Il trasportato a titolo di cortesia, a differenza di prima, gode del vantaggio dell'onere incombente alla Compagnia Assicuratrice.

Peraltro questa ha diritto di poter fornire – o anche solo tentare di fornire – la prova del caso fortuito.

E nel caso fortuito, secondo la prevalente anche recente giurisprudenza di legittimità, dovrebbero ritenersi ricomprese, a nostro avviso, le sopra menzionate ipotesi di responsabilità di terzi, come in tal senso previsto dalla Corte di Cassazione (Cass. 7533/09 fra le più recentissime di tante altre, non smentibili sull'assunto che questo sarebbe un caso speciale e diverso).

Ma se anche così non fosse, in ogni caso l'azione ex art. 141 cda presuppone comunque una certa responsabilità del vettore (non trattandosi di responsabilità oggettiva ma solo presunta, per stesso dire della citata

pronuncia della Consulta) che è sicuramente del tutto assente laddove la responsabilità del terzo è totale e dichiarata dallo stesso danneggiato.

Né si potrà dire che in tal caso il danneggiato stesso resti privo di tutela, dato che potrà sempre ricorrere all'ordinaria azione (anche diretta ex art. 144 cda) nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia assicuratrice.

Del resto – aggiungiamo ancora - se la Compagnia Assicuratrice del vettore è ammessa alla prova contraria (sia pure solo del caso fortuito piuttosto che del fatto del terzo) per poter intraprendere tale pur onerosa via probatoria la Compagnia stessa ha diritto che il fatto storico (sinistro) sia descritto con sufficiente dovizia di particolari e non solo enunciato.

Perciò, se è pur vero che l'onere della prova è stato invertito, peraltro, non sussistendo – come detto – una responsabilità oggettiva, l'attore non può limitarsi ad enunciare di essere stato trasportato per conseguire per sé il diritto al risarcimento del danno.

L'attore deve configurare, almeno in generale ed in astratto, in che cosa consisterebbe la colpa (pur parziale) del vettore, dato che, a nostro avviso, in assenza di una colpa del vettore stesso, pur presunta e persino solo parziale, essendo l'onere probatorio incombente al vettore stesso (che si deve scagionare dimostrando un caso fortuito, comprendente in ipotesi l'eventuale fatto di un terzo) non può darsi luogo al risarcimento ex art. 141 cda, non sussistendo – come più volte detto - alcuna responsabilità oggettiva (su ciò si richiamano sempre le pronunce della Corte Costituzionale).

L'attore deve precisare o almeno prospettare quindi una colpa del vettore, passando poi a questo l'onere probatorio di provare il caso fortuito (totale e vero e proprio, nel senso di causa accidentale, ovvero del fatto di un terzo).

In buona sostanza una domanda risarcitoria che presenta il mero trasporto come fonte del diritto risarcitorio non vi può che essere il rigetto della stessa e si deve in tal caso ritenere inammissibile l'azione esperita ex art. 141 cda.

E' ciò, pur in presenza della descritta inversione dell'onere probatorio, posto che, solo con una seppur minima descrizione del fatto e degli indispensabili dettagli del sinistro, la convenuta può impostare una difesa tendente a

dimostrare la sussistenza del caso fortuito ovvero in ipotesi l'assenza di ogni responsabilità del trasportatore.

Infatti l'inversione dell'onere della prova fissato dall'art. 141 cit. non ha affatto fissato – lo ripetiamo ancora, ad abundantiam e per mantenere il filo logico del discorso - una responsabilità oggettiva del trasportatore, ma solo sancito che a dimostrare la responsabilità dello stesso non deve essere il trasportato bensì deve essere la Compagnia Assicuratrice del trasportatore a dimostrare l'eventuale assenza di responsabilità (caso fortuito) del proprio assicurato. Sarà una prova difficile e forse anche diabolica.

Peraltro la convenuta non può essere a priori privata della relativa possibilità con descrizioni dei fatti talmente sintetiche da essere considerate se non inesistenti per lo meno ampiamente insufficienti per considerare adeguatamente espressa la causa petendi ed i fatti.

Insomma il trasportato avrà preliminarmente l'onere di provare alcuni fatti prodromici e preliminari, quali sono il trasporto stesso ed il suo titolo, nonché l'evento lesivo ed il nesso causale fra lo stesso ed i danni.

Dopo di che il convenuto potrà dar corso al suo tentativo di scagionarsi.

In altri termini concreti non si può assumere, come invece tendono a fare alcuni interpreti, che dal trasporto derivi un automatico diritto al risarcimento del danno. “Ero a bordo con te: pagami i danni che ho subito sulla tua auto”.

Non sussistendo invero nell'art. 141 cda un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del vettore ed essendo invece da presupporre ineludibilmente una certa colpa dello stesso, pur poi con (difficile) onere probatorio di esclusione di colpa a carico del vettore stesso (che va però enunciata e non presupposta, essendo la colpa presunta ma non scontata senza essere descritta), nel caso vi sia una evidente ed esclusiva responsabilità di un terzo nella causazione del sinistro, addirittura enunciata dall'attore stesso, che non di meno chiede i danni all'incolpevole vettore, ebbene in tal caso l'azione ex art. 141 cda va esclusa a priori e dichiarata inammissibile ovvero per sé infondata.

Infatti – per quest'ultimo caso – non è pensabile che il legislatore abbia inteso non considerare fra i casi esclusi dal risarcimento posto a carico del

vettore – come sopra già detto - anche il fatto del terzo. E' pur vero che il vettore avrebbe poi la facoltà di rivalersi sul terzo estraneo responsabile. Ma se vi è per certo, appunto, un terzo estraneo responsabile, perché si dovrebbe far causa al vettore, costringendolo poi ad attivare poi un'altra (inutile) causa contro il terzo per conseguire il doveroso rimborso ?

In realtà per noi nell'espressione "caso fortuito", almeno per questo caso regolato dalla norma in esame (art. 141 cda), non può ritenersi che detto "caso fortuito" non comprenda anche l'ipotesi di colpa esclusiva e conclamata di un terzo. Insomma caso "fortuito" significa più "estraneo" che "casuale".

Ma anche laddove si volesse – come detto - ritenere che il caso fortuito non comprenda il fatto del terzo – come sopra già enunciato – in ogni caso resterebbe esclusa l'applicabilità dell'art. 141 cda che non contiene una responsabilità oggettiva, ma richiede invece che sussista, in tutto o in parte, una colpa del vettore, pur se l'onere della prova incombe allo stesso (come ripetuto più volte per rafforzare ad ogni passo il concetto, non accettato da molti operatori).

Ed allora, in conclusione, laddove sia la stessa parte attrice che espone una innegabile e totale responsabilità di terzi, è per sé a priori esclusa in modo categorico l'applicabilità dell'esperito risarcimento presuntivo (non automatico) di cui all'art. 141 CdA, dato che, in primo luogo, in tale norma la colpa si presume e non va provata dall'attore, mentre il convenuto ha facoltà di prova contraria; inoltre, in secondo luogo (ed è quel che più conta), la predetta colpa del vettore, pur presunta, deve comunque sussistere ed a tal fine deve anche essere dichiarata, profilata ed ipotizzata da parte attrice, non sussistendo affatto alcun diritto al risarcimento in assenza di colpa, come invece vorrebbe chi assume che dal trasporto deriverebbe automaticamente la risarcibilità del trasportato.

L'antagonista – lo si ripete per l'ennesima volta – ha poi facoltà di dimostrare che la sua prospettata colpa non sussiste ed è legata ad un "caso fortuito" (e dobbiamo dire e ritenere "anche un evento estraneo" dovuto a terzi) che lo esonera prima da ogni colpa e di conseguenza da ogni onere risarcitorio.

Insomma, concludendo, se il vettore deve potersi scagionare (provando il caso fortuito, che per noi comprende anche il fatto del terzo, ipotesi che comunque, per quanto detto, esclude l'applicabilità dell'art. 141) deve sapere qual è la colpa che gli si addebita, che deve perciò essere se non provata almeno enunciata e descritta e non solo supposta e presunta, senza alcuna sua specificazione. Nel caso di colpa totale di un terzo quindi non vi è a priori colpa del vettore e resta in tal caso comunque esclusa la possibilità di esperire l'azione ex art. 141 cit.

A tal punto relativamente a tale art. 141 cdA osserviamo come sia andata maturando un'altra giurisprudenza di merito, in particolare del Foro di Torino e Brindisi-Mesagne le cui statuizioni riteniamo però superate dalla stessa Corte Costituzionale e dalle quali pure dissentiamo anche in tal caso per le varie considerazioni svolte.

Non condividiamo in particolare “Torino” che, pur avendo avuto il merito di aver aperto il dibattito sul tema e per un certo periodo fatto scuola, dopo le pronunce della Corte Costituzionale costituisce una decisione da ripensare totalmente laddove – pur rilevando la discrasia ed ammettendo la potenziale alternatività della disciplina di cui all'art. 144 – afferma comunque la vigenza dell'art. 141 anche laddove venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo (quello diverso dal vettore).

E chiudiamo citando un autore che con lucidità commenta gli stessi temi, scusandoci da parte nostra delle inevitabili ripetizioni.

Il cuore del problema risiede semmai nella necessità di comprendere se tali diritti (quelli descritti n.d.r.) possano dirsi, per effetto delle nuove procedure, “temporaneamente” paralizzati ed atipicamente privati dell'azione agli stessi normalmente connaturata. Sul punto, la pronuncia della Consulta (205/08) sembra chiaramente e definitivamente affermare la piena e pacifica possibilità, da parte del danneggiato, di svolgere, in alternativa/aggiunta alle domande/azioni dirette di cui agli artt. 141 e 149, l'ordinaria azione di responsabilità nei confronti dell'autore del fatto dannoso. Nulla, invece, viene detto né circa la possibile convivenza dell'azione diretta di cui agli artt. 141 e 149 con l'azione diretta (ex art.

144) nei confronti dell'ente assicuratore del responsabile civile né sull'eventuale rapporto di alternatività/cumulabilità dei due rimedi, ove effettivamente coesistenti.

In questo senso ci sentiamo, da un lato, di condividere pienamente l'opinione di quella dottrina che ha definito l'ordinanza in commento come "laconica e deludente" (G. Fortunato), dall'altro di dissentire dall'opinione di coloro i quali, proprio sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, hanno ritenuto di poter frettolosamente addivenire a conclusioni definitive (peraltro recepite in alcune recentissime pronunzie di merito) tutte invariabilmente tese all'affermazione della mera facoltatività delle nuove procedure e della pacifica sopravvivenza dell'azione diretta ordinaria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.

In verità, la Consulta non ha fornito alcun autentico contributo di novità, se non quello di ridimensionare, e di molto, la rilevanza del dibattito e di affermare, sia pure incidentalmente, la sicura, e forse tautologica, tenuta, sul piano costituzionale, delle norme controverse, ove interpretate in modo salvifico e conforme alla Costituzione.

Quale, però, sia tale interpretazione "costituzionalmente orientata" (al filtro delle eccezioni sollevate in dottrina e, niente affatto ovvio fatte proprie dai Giudici "rimettenti") è tema, in realtà, niente affatto ovvio ed ancora tutto da scrivere (come del resto dice la stessa Consulta n.d.r.), soprattutto – e proprio – con riferimento all'annosa e cardinale questione della pretesa facoltatività della disciplina delle nuove procedure liquidative. (omissis)

Alla luce di quanto sopra, deve oggi ritenersi autorevolmente valorizzata l'interpretazione già da noi in precedenza propugnata sulle pagine di questa stessa rivista. Un'interpretazione "di favore" dell'art. 141, inteso quale strumento "nuovo" ed aggiuntivo di tutela del trasportato, senza alcun pregiudizio del suo "ordinario" diritto di domandare il risarcimento al responsabile civile ed (anche) al suo assicuratore (art. 144).

Soluzione, questa, condivisibile anche seguendo una più semplice e letterale opzione ermeneutica. Si consideri, infatti, come l'art. 141 comma 3 disciplinando l'azione diretta del trasportato non si esprima in termini di assoluta esclusività, al contrario di quanto accade nell'indennizzo diretto

(art. 149: in relazione al quale il danneggiato può proporre l'azione diretta nei "soli confronti" della propria impresa assicuratrice). La marcata differenza di impianto tra le due norme pone in giusto rilievo la meno rigida impostazione dell'art. 141 consentendo di desumere, anche per tale via, il mantenimento – in capo al terzo trasportato – del diritto di avvalersi della procedura ordinaria, secondo il combinato disposto degli artt. 145/148 del cod. ass (149)." (Maurizio Hazan in *Danno e Responsabilità*, 3/09, 339).

Anche tale autore concorda quindi con la tesi che ritiene: che l'azione ex art. 144 non sia facoltativamente alternativa a quella del 149; che l'azione ex art. 141 richiede invece l'alternanza con quella del 144 cda.

Considerando il tema è alquanto controverso ed è tutt'ora al vaglio della giurisprudenza, nonostante il rigetto della domanda il gdp ritiene più che equo compensare totalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa xx R.G. di cui in epigrafe promossa da xxxxxxxx per la figlia minore xxxxx nei confronti di xxx Ass.ni, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta le domande di parte attrice in quanto infondate; spese compensate come da motivazione.

Reggio Emilia 22 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE
dr. Avv. Alfredo Carbognani